



CODICE ETICO
DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI (CO.RE.COM.) VALLE D'AOSTA
in applicazione dell'art.9 della legge regionale 4 settembre 2001 n.26 e successive modifiche

Articolo 1
Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente Codice Etico operano nei confronti dei Componenti, dei dipendenti e degli eventuali consulenti del Comitato regionale per le Comunicazioni della Regione Valle d'Aosta.
2. I Componenti si obbligano ad osservare le disposizioni del presente Codice Etico all'atto della nomina.

Articolo 2
Comportamento

1. I Componenti e i dipendenti hanno l'obbligo di svolgere le attività assegnate con solerzia, di avere rapporti di fiducia e collaborazione con l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e l'Amministrazione regionale, di adottare un linguaggio semplice, di fornire eventuali chiarimenti sulle attività intraprese, assicurando la riservatezza d'ufficio. I beni a disposizione dei componenti e dei dipendenti devono essere usati nel rispetto della propria attività professionale evitando sprechi ed usi impropri.
2. Nella vita sociale, i Componenti, i dipendenti ed i consulenti devono evitare qualsiasi abuso della propria posizione finalizzato a conseguire vantaggi personali o per terzi. Devono, altresì, respingere pressioni e situazioni che determinino condizioni di favore, assumendo, in tal modo, ogni decisione in piena trasparenza ed imparzialità.
3. Il dipendente svolge la propria opera con impegno e costanza, attendendo con solerzia alle mansioni e agli incarichi affidatigli.

Articolo 3
Divieti

1. I dipendenti:
 - a) non assumono impegni in questioni che riguardano le competenze del Comitato;

- b) non partecipano a incontri informali con interlocutori interessati alle attività d'ufficio. La partecipazione a tali incontri può avvenire solo previa autorizzazione da parte del Comitato;

2. I Componenti e i dipendenti:

- a) non assumono incarichi apicali e/o di legale rappresentanza in Associazioni, Circoli od Organismi di qualsiasi natura che possano pregiudicare l'esercizio delle funzioni del Comitato.

3. I Componenti, i dipendenti ed i consulenti non devono accettare, anche in occasione di festività, doni di qualsiasi genere da soggetti interessati all'attività del Comitato, salvo quelli di modico valore. Qualora ricevano doni o altre utilità di non modico valore, essi comunicano per iscritto la circostanza al Presidente del Comitato che provvederà a destinare i donativi per opere benefiche.

Articolo 4 Conflitto di interessi

- 1. I componenti e i consulenti, nell'esercizio delle loro funzioni, devono astenersi dall'adottare decisioni e dal partecipare ad attività in cui vi sia conflitto di interesse e hanno l'obbligo di astenersi in ogni caso in cui esistano evidenti ragioni di opportunità.

Articolo 5 Obbligo di riservatezza

- 1. I Componenti, i dipendenti e i consulenti devono rispettare il segreto d'ufficio e sono tenuti a non fornire informazioni relative ad attività istruttorie, ispettive, o di indagine in corso presso il Comitato. Essi inoltre, non devono pronunciarsi in merito a provvedimenti riguardanti procedimenti in corso, prima che siano stati ufficialmente deliberati dal Comitato e comunicati formalmente alle parti.
- 2. L'accesso ai documenti amministrativi è disciplinato dalle vigenti disposizioni regionali in materia.

Articolo 6 Rapporti con i mezzi di informazione

- 1. I rapporti con i mezzi di informazione sono tenuti dal Presidente, dai Componenti o dal Responsabile della struttura di supporto espressamente incaricato. L'orientamento del Comitato sulle materie di sua competenza è espresso mediante comunicati ufficiali.
- 2. I dipendenti non devono rendere dichiarazioni inerenti alla propria attività, nonché dichiarazioni pregiudizievoli al prestigio e all'immagine del Comitato. Devono, inoltre, evitare di intrattenere rapporti con i mezzi di informazione e di sollecitare, in qualunque forma, anche la divulgazione di notizie di lavori del Comitato.

Articolo 7 Divieto di attività collaterali

1. I Componenti e i dipendenti non possono svolgere attività in contrasto con l'attività d'ufficio o che comportano una riduzione di quest'ultima.

Articolo 8 **Applicazione del Codice**

1. I componenti del Comitato valutano la corretta applicazione del Codice e propongono la soluzione dei casi concreti.

Articolo 9 **Rinvio**

1. I dipendenti del Comitato sono soggetti, altresì, alla disciplina dettata dal Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, al quale si fa rinvio per tutto quanto non contemplato dal presente codice.

Articolo 10 **Vigilanza e controllo sul rispetto delle norme etiche**

1. Eventuali violazioni alle norme etiche, commesse dal personale dipendente del CO.RE.COM., saranno esaminate dal Comitato, sentito il Responsabile della struttura di supporto, al quale competerà l'accertamento della violazione stessa e, ove del caso, l'attivazione dei conseguenti provvedimenti previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti.
2. Eventuali violazioni alle norme etiche commesse dai Componenti del CO.RE.COM. devono essere segnalate da uno o più Componenti al Presidente del Comitato mentre quelle commesse dal Presidente vanno indirizzate al Presidente del Consiglio.